ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
MERCATI FINANZIARI - ASSOSIM

Via e-mail all'indirizzo dt.direzione4.ufficio7@mef.gov.it.

Prot. N. 60/18
FF/SG

Milano 18 dicembre 2018

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Ufficio VII – Direzione IV
Via XX Settembre, 97

Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto Legislativo per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

Assosim accoglie con favore l'opportunità di commentare lo schema di Decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 concernente l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Al fine di raccogliere le osservazioni degli intermediari interessati dall'intervento normativo, ASSOSIM e ABI hanno organizzato un tavolo di lavoro congiunto i cui esiti, che si condividono appieno, sono raccolti nel documento predisposto da ABI.

Tra i contributi emersi nell'ambito del tavolo di lavoro svolto, ASSOSIM ritiene opportuno portare all'attenzione di Codesta spettabile Autorità i seguenti aspetti.

Innanzitutto, si sottolinea la necessità di modificare il nuovo art. 83-*duodecies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") prevedendo che la soglia di partecipazione azionaria rilevante per consentire agli emittenti di richiedere l'identificazione degli azionisti, venga quantificata dagli emittenti stessi in termini di numero assoluto di azioni e sia comunicata agli intermediari con la medesima richiesta di identificazione. Una tale modifica consentirebbe agli intermediari una più rapida evasione delle richieste di identificazione ricevute laddove, ad esempio, vi siano in circolazione azioni con diritto di voto maggiorato. A ben vedere, infatti, soltanto gli emittenti hanno la piena e corretta evidenza delle azioni con diritto di voto dagli stessi emesse.

Inoltre, sempre con riferimento all'art. 83-*duodecies* TUF, si richiede di definire, eventualmente anche attraverso un intervento regolamentare da parte di Consob e da Banca d'Italia, le modalità con cui l'intermediario può efficacemente verificare che la richiesta di identificazione ricevuta da un

ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI - ASSOSIM
Via Alberto da Giussano, 8 - 20145 Milano - Tel. 02 864 549 96 - Fax 02 867 898
E-mail assosim@assosim.it - assosim@legalmail.it - www.assosim.it

soggetto terzo designato provenga effettivamente dall'emittente. In linea con quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212[1], l'intervento dovrebbe disciplinare lo svolgimento da parte dell'emittente di un ruolo attivo e quindi di supporto all'attività di verifica condotta dall'intermediario sulla richiesta di identificazione avanzata dal terzo soggetto. A tal fine, si potrebbe ad esempio prevedere che l'emittente sia tenuto a inviare all'intermediario (ovvero pubblicare sul proprio sito *internet*), apposita modulistica contenente specifiche informazioni e dati relativi all'identità del terzo soggetto richiedente e al mandato conferitogli.

Infine, con riferimento al nuovo art. 83-*novies*.1 TUF, in tema di non discriminazione, proporzionalità, e trasparenza dei costi per i servizi prestati dagli intermediari, si auspica che siano effettuati degli interventi atti a chiarire, da un lato, la disciplina di trasparenza a cui l'intermediario dovrà fare riferimento per la comunicazione al pubblico dei costi applicati e, dall'altro lato, le modalità operative per verificare e giustificare "*qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero*".

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

[1] Cfr. art. 10, comma 2 e la Tabella 1 allegata al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212